

Schema di decreto legge concernente misure urgenti per fronteggiare l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoonositarie e per assicurare adeguate scorte di farmaci antivirali per prevenire il rischio di una pandemia influenzale

Articolo 1

(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze)

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoonositarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso il Ministero della salute – Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti, *il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali* che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie e svolge, mediante l'Unità Centrale di Crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di riferimento nazionale per le malattie animali, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, del Centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, nonché delle Facoltà Universitarie di Medicina Veterinaria e degli Organi della Sanità Militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro Nazionale, unitamente alla sua composizione e organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze il Ministero della salute è autorizzato a:

- a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
- b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del Ministero della salute, rideterminata ai sensi del comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

Articolo 2

(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali)

1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 50.000.000 di Euro da destinare all'acquisto di farmaci antivirali, di cui 500.000 euro destinati ad assicurare la prevenzione del rischio epidemico per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione.
2. Con successivo accordo da stipulare, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definite le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali.

Articolo 3

(Comando Carabinieri per la tutela della Salute)

1. Il Comando Carabinieri per la Salute assume la denominazione di “Comando Carabinieri per la tutela della Salute”.
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della Salute è potenziato di 96 unità di personale, secondo la tabella allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente dell’Arma dei Carabinieri. A tal fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2, sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 annui a decorrere dall’anno 2006.

Articolo 4
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con i fondi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 21 novembre 2000, n.335, convertito, con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n.3. A tale fine dopo la lettera *c-ter*) del comma 1 del citato articolo 1 del decreto legge 335/00 è aggiunta la seguente:

“*c-quater*) l'istituzione e il funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e dell'unità centrale di crisi, ivi comprese le spese di personale.”

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 50.000.000 per l'anno 2005 ed euro 10.200.000 a decorrere dall'anno 2006 si provvede, quanto ad euro 50.000.000, per l'anno 2005, mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno e quanto ad euro 10.200.000 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Per le attività di prevenzione, profilassi internazionale e per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare ai limiti previsti dall'art. 1, comma 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.